

Legge 13 ottobre 1984 n. 91 Istituzione dell'imposta generale sui redditi

Art. 19 (mod. con art. 12 legge 30 dicembre 1986 n. 155)

Redditi di lavoro autonomi

Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale esercizio purchè documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a £ 1.000.000. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in detrazione quote annuali da ammortizzare gradualmente nella misura stabilita con apposita tabella predisposta dalla Segreteria di Stato per le Finanze e approvata con Decreto Reggenziale.

Costituiscono inoltre redditi di lavoro autonomo:

- a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori dei conti o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%;
- b) **i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili purchè non siano conseguiti nell'esercizio dell'impresa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%. Detta riduzione forfetaria del reddito imponibile non compete per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione e donazione.**